La riforma dei reati contro la persona

I REATI COLPOSI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ FISICA

Sottogruppo coordinato dal Prof. Sergio Seminara e composto dai Proff. Domenico Pulitanò e Matteo Caputo

La sorte degli artt. 586 e 584 c.p.

1. Premessa generale di inquadramento dei lavori del sottogruppo.

Il sottogruppo si è mosso selezionando due campi di materie – gli artt. 586 e 584 c.p., da un lato; la responsabilità da c.d. *malpractice*, dall'altro –, senza sottrarsi a una necessaria, preliminare e articolata riflessione inerente una più generale riforma della disciplina dell'illecito colposo, che vive una stagione di frammentazione del tipo e fa registrare l'esistenza di statuti differenziati a seconda delle aree di rischio investite dalla violazione delle cautele. A tal proposito, il sottogruppo reputa opportuno non disgiungere la riforma dei reati colposi contro la vita e l'incolumità fisica da un intervento sulla parte generale del codice penale che tocchi tre aspetti considerati fondamentali:

- 1) Le fattispecie a struttura causale, e segnatamente le fattispecie incentrate sulla causalità omissiva, continuano a rivelarsi bisognose della previsione di criteri di tipizzazione delle posizioni di garanzia nel codice penale (sulla scia di quanto prospettato nel progetto Grosso). Sembra dunque possibile, a onta della disgregazione dell'illecito colposo, continuare a predicare un modello generale di responsabilità per colpa che annoveri una rete di posizioni di garanzia e sottolinei l'importanza dei momenti della valutazione e della gestione del rischio, attraverso il rinvio alle 'discipline' adottate dal garante, con riduzione al minimo ragionevole della colpa generica.
- 2) L'esperienza e i problemi tipici della responsabilità medica fanno di quest'ultimo comparto un laboratorio interessante per valutare l'esportazione in altri recinti dell'illecito colposo di restrizioni legate al grado della colpa, valorizzando le potenzialità dischiuse dall'art. 2236 c.c., onde far coincidere l'ambito del penalmente rilevante con il segmento della colpa grave

e gravissima, lasciando così il presidio delle altre forme di colpa a sanzioni meno invasive e rispettose del principio di *extrema ratio*.

3) Non meno bisognoso di riguardi si mostra il complessivo sistema sanzionatorio architettato nei confronti degli autori di illeciti colposi, atteso che la prassi applicativa mostra fortissime divaricazioni nelle comminatorie edittali, che si riverberano in soluzioni di eccessivo rigore in sede commisurativa. In linea di massima, sembrano maturi i tempi per argomentare una restrizione al minimo (per estensione e per entità) della pena detentiva per il delitto colposo, da riservare a casi di in cui la colpa (grave) rispetto all'evento si innesti su una condotta dolosa.

2. L'art. 586 c.p.

Nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite 22 gennaio 2009, n. 22676, non si dubita (almeno sul piano dell'enunciazione concettuale, poiché non di rado si trovano sentenze che inclinano – consapevolmente o inconsapevolmente – verso forme di prevedibilità astratta) che l'art. 586 debba essere interpretato come una forma di responsabilità realmente colposa e, come tale, vincolata al criterio della prevedibilità concreta.

Sebbene il maggior numero di decisioni abbia ad oggetto la responsabilità dello spacciatore di sostanze stupefacenti per la morte dell'assuntore di esse, l'art. 586 trova applicazione nelle situazioni più varie. Il criterio della prevedibilità concreta garantisce comunque un collegamento fra il delitto presupposto e la morte o le lesioni.

Nella prospettiva delineata, la prevedibilità concreta dell'evento morte o lesioni, collegata al delitto base doloso, giustifica l'aumento della pena: in un'ottica riformistica la norma merita di essere conservata, ad essa potendosi apportare solo modifiche formali che rendano chiaro il distacco da qualsiasi criterio di imputazione che non sia quello rigorosamente ed effettivamente colposo.

2.1. Un problema diverso è se all'interno dell'art. 586 possano essere ricondotte le ipotesi di concorso anomalo oggi regolate dall'art. 116 c.p.

Che l'art. 116 sia destinato alla soppressione in una futura riscrittura del codice penale, non può dubitarsi: in dottrina non si conoscono voci favorevoli al suo mantenimento, tutti i pro-

getti codicistici ne prevedevano la cancellazione e all'estero non sono rintracciabili modelli analoghi di incriminazione. Una responsabilità colposa aggravata – ovviamente, in presenza di tutti i reali presupposti di essa – nei confronti del concorrente che non volle il reato diverso e più grave presenta il medesimo fondamento rinvenibile nell'art. 586, del quale anzi costituirebbe una specifica concretizzazione: sotto la comune egida di una responsabilità colposa, la sola differenza tra le due ipotesi sta nell'esecuzione personale o concorsuale del delitto doloso di base dal quale deriva la morte o la lesione di taluno.

Si ritiene dunque opportuna la previsione di un nuovo comma 2 dell'art. 586, così congegnato: "Quando la morte o la lesione di una persona sia cagionata con dolo da taluno dei concorrenti, la disposizione che precede si applica nei confronti del concorrente che volle un reato diverso".

2.2. Su un piano diverso si muovono talune considerazioni relative all'art. 584 c.p. che, a giudicare dalla giurisprudenza di legittimità, vive di splendida salute nel nostro sistema penale e meriterebbe di essere conservato anche in prospettiva riformistica.

Occorre però rilevare come la stessa giurisprudenza di legittimità risulti quasi sconcertante per il duplice e contrapposto registro impiegato nell'interpretazione dell'art. 584 in confronto alla ricostruzione dell'art. 586: questa ispirata da una forte sensibilità garantistica e da una grande attenzione per il tema della colpevolezza, quella invece attestata sui canoni più retrivi della responsabilità oggettiva.

Sia sufficiente qui richiamare le coordinate essenziali della costruzione giurisprudenziale, che sul piano oggettivo si caratterizzano alla luce di un concetto il più vasto possibile di lesioni e percosse (¹); mentre sul piano soggettivo, con un'incomprensibile contraddittorietà, da un lato si ritiene che gli atti diretti a ledere o percuotere possano essere ascritti a titolo di dolo anche eventuale (²), dall'altro si afferma che l'evento non voluto non richiede alcun

¹ Quanto alle percosse, nel senso che "il termine 'percuotere' non è utilizzato solo nel significato di battere, colpire o picchiare, ma anche in un significato più ampio, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica", Cass., sez. I, 1° luglio 2004, n. 35957, secondo cui "anche la spinta integra un'azione violenta, estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona" (conf. Id., sez. V, 26 aprile 2010, n. 16285). Rispetto alle lesioni, per la loro sussistenza "nella condotta di colui che inietta sostanza stupefacente nelle vene di un'altra persona in quanto ne determina un'alterazione fisio-psichica, (...) a nulla rilevando l'eventuale consenso della vittima", Cass., sez. V, 6 marzo 2003, n. 19838.

² Per tutte Cass., sez. I, 13 ottobre 2010, n. 40202; Id., sez. V, 11 dicembre 2008, n. 4237; Id., sez. V, 12 novembre 2008, n. 44751.

coefficiente psicologico poiché "la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato" (³).

Non può sorprendere neppure, nel contesto delineato, la fragilità dell'impianto argomentativo allorché si tratta di illustrare il fondamento della responsabilità: se la citata sentenza Sezioni unite 22 gennaio 2009, n. 22676, aveva ricondotto ai postulati della responsabilità oggettiva sia il criterio causale che quello legato alla prevedibilità astratta, ritenendo conforme al principio costituzionale di colpevolezza solo la colpa intesa come prevedibilità concreta ed evitabilità dell'evento, ora gli stessi giudici di legittimità non manifestano remore nel ritenere sufficiente "un rapporto di causa ed effetto tra gli atti compiuti e la morte della vittima. Si prescinde pertanto da ogni indagine sulla prevedibilità dell'evento più grave cagionato" (4), non essendovi "necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente: il che, del resto, pienamente si accorda col tradizionale principio causa causae est causa causati che, pur temperato dal criterio di regolarità causale, è anch'esso riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza" (5).

Alla stregua del consolidato orientamento riferito, va escluso che l'art. 584 rappresenti solo una norma speciale rispetto all'art. 586, tale che l'assenza del primo determinerebbe la confluenza nel secondo di tutti i casi rientranti nel paradigma dell'omicidio preterintenzionale. Al contrario, occorre essere consapevoli che la soppressione dell'art. 584, alla luce dell'attuale giurisprudenza, restringe la responsabilità dell'autore degli atti diretti a ledere o percuotere, che senza volerlo abbia cagionato la morte della vittima, ai soli casi in cui la morte risultasse concretamente prevedibile.

Una siffatta considerazione mira a evidenziare come la cancellazione dell'art. 584 – da condividere senza riserve, poiché la norma costituisce un residuo del codice del 1930, incompatibile con il volto costituzionale dell'illecito penale – potrebbe avere effetti talmente contrastanti con l'attuale cultura giurisprudenziale da indurre una duplice reazione: sull'art. 575 attraverso un'ulteriore esasperazione del dolo eventuale, sull'art. 586 mediante una forzatura della prevedibilità concreta.

³ Così già Cass., sez. V, 8 marzo 2006, n. 13673 e, da ult., Id., sez. V, 8 gennaio 2016, n. 6918; Id., sez. V, 18 ottobre 2012, n. 791.

⁴ Cass., sez. V, 13 maggio 2004, n. 43524.

⁵ Cass., sez. V, 12 luglio 2012, n. 41017.